



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

AREA TECNICA

Ordinanza n° 11 del 26/03/2024

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI OLIVI, TRATTO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CERRETO GUIDI, IL GIORNO LUNEDÌ 1° APRILE 2024 DURANTE IL PASSAGGIO DELLA GARA CICLISTICA AGONISTICA, CATEGORIA ELITE UNDER 23, DENOMINATA “59° GRAN PREMIO SPORTIVI POGGIO ALLA CAVALLA”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AREA TECNICA

VISTA e RICHIAMATA l'istanza Ns. Prot. 5786, registrata in data 22 marzo 2024, trasmessa dalla CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE, Direzione Progetti Strategici, Ufficio Sport, avente ad oggetto “*Trasmissione richiesta autorizzazione manifestazione sportiva ciclistica. Ordinanze sospensione temporanea del traffico ex art. 9 CdS*”, per lo svolgimento della gara ciclistica agonistica, categoria Elite Under 23, denominata “59° GRAN PREMIO SPORTIVI POGGIO ALLA CAVALLA” in programma il giorno lunedì 1° aprile 2024 con partenza ufficiale prevista, nel territorio del Comune di LAMPORECCHIO, Provincia di PISTOIA, alle ore 15:00, circa, e arrivo, sempre nel territorio del Comune di LAMPORECCHIO, alle ore 17:30, circa;

PRESO ATTO che la suddetta manifestazione sportiva è organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. MASTROMARCO, con sede legale nel Comune di LAMPORECCHIO, Provincia di PISTOIA, piazza Guido Rossa, 19, legalmente rappresentata, nella sua qualità di Presidente, dal Sig. Carlo FRANCESCHI, nato a LAMPORECCHIO, Provincia di PISTOIA, il 4 luglio 1944, ivi residente in via Palmiro Togliatti, 187;

VISTO il programma della suddetta gara, la cartografia del percorso e l'elenco delle strade soggette al passaggio con relativa tabella di marcia e orari di transito previsti;

VERIFICATO che la strada interessata dalla gara in oggetto, di competenza dell'Amministrazione comunale di CERRETO GUIDI, è la sola VIA DEGLI OLIVI;

PRESO ATTO che trattasi di gara su circuito da ripetersi per un totale di 29 giri;

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, recante “*Nuovo codice della strada*”;

VISTO il Decreto Legislativo 267 del 30 aprile 1992, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTO il Decreto Legislativo 80 del 31 marzo 1998, recante “*Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTI gli articoli 1, 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione;

VISTO l'articolo 31 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, recante “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 16 marzo 2023;

ORDINA



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

la sospensione temporanea della circolazione il giorno lunedì 1° aprile 2024, nella fascia oraria dalle ore 15:00 alle ore 17:30, circa, e comunque per la durata strettamente necessaria al passaggio dei concorrenti, sul tratto di VIA DEGLI OLIVI, di competenza del Comune di CERRETO GUIDI, così come individuato e riprodotto nella tabella di marcia allegata all'istanza Ns. Prot. 5786 del 22 marzo 2024, che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata.

DISPONE

che in ciascun punto del percorso, la sospensione dovrà avere durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa secondo i regolamenti sportivi e le disposizioni della Federazione ciclistica di appartenenza, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "INIZIO GARA CICLISTICA", fino al passaggio del veicolo con il cartello mobile di "FINE GARA CICLISTICA" e, comunque, secondo le disposizioni contenute negli atti rilasciati dagli Enti sovraordinati preposti.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione dovrà essere vietato:

- a) il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto interessato dal transito dei concorrenti e, contestualmente, interessato dalla sospensione sopra indicata;
- b) a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi sul percorso interessato dal transito dei concorrenti limitatamente al tratto interessato dalla sospensione sopra indicata;

e, inoltre è fatto obbligo:

- c) a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali e/o luminose degli agenti preposti alla vigilanza e/o del personale preposto alla vigilanza da parte dell'organizzazione della gara ciclistica;
- d) ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada in prossimità dell'avvicinamento dei concorrenti e degli autoveicoli dell'organizzazione di scorta e assistenza alla gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai mezzi adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio, Pronto Soccorso e agli autoveicoli dell'Amministrazione comunale in servizio, nonché a qualsiasi altro autoveicolo specificatamente autorizzato dall'Organizzazione della gara stessa e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo codice della strada", sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste nel disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 del 27 novembre 2002;

- l'Organizzazione è tenuta a predisporre un idoneo servizio e, dove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza di tutte le intersezioni stradali interessate dal passaggio della corsa, in modo che qualsiasi utente della strada sia reso edotto della sospensione temporanea della circolazione;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o al controllo e tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti interessati dalla manifestazione;
- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione prefettizia citata in narrativa, gli organizzatori dovranno curare la massima pubblicità dell'evento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui principali mezzi di informazione pubblica;
- **gli organizzatori a manifestazione terminata sono tenuti alla rimozione di qualsiasi installazione effettuata nonché, dove occorrente, al ripristino dello stato dei luoghi;**
- dove venissero riscontrati danneggiamenti alla cosa pubblica, di competenza del Comune di CERRETO GUIDI, imputabili alla manifestazione, gli organizzatori dovranno dare tempestiva comunicazione al Comune di CERRETO GUIDI e adoperarsi per la successiva riparazione che dovrà avvenire a proprie spese e sotto il controllo/verifica del personale dell'Ente allo scopo incaricato;
- **la presente Ordinanza perde di qualsiasi efficacia e viene meno quanto concesso, senza necessità di ulteriori atti da parte dell'Amministrazione comunale di CERRETO GUIDI, in carenza di qualsiasi altro atto autorizzativo, rilasciato da altro Ente e Amministrazione interessata e competente, necessario per garantire il corretto svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto;**

RICORDA

che l'Amministrazione comunale resta sollevata da qualsiasi responsabilità, civile e penale, in ordine ad eventuali danni arrecati a persone e cose, durante lo svolgimento delle gare e delle attività ad esse collegate, derivanti dalla mancata osservanza di quanto sopra ordinato e disposto.

CONFERISCE MANDATO

a chiunque spetti, prima dell'inizio della competizione e anche durante lo svolgimento della stessa, di fare rispettare il presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241 del 7 agosto 1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (*Nuovo Codice della Strada*), sempre nel termine di sessanta (60) giorni, potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del DPR 495 del 16 dicembre 1992 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*).

Contro il presente atto è ammesso ricorso entro sessanta (60) giorni al Ministero dei Lavori Pubblici che deciderà in merito (*art.37 C.d.S. e con le formalità stabilite dal Regolamento*) o ricorso al T.A.R. entro sessanta (60) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo.

Ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (*TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*), in qualità di Responsabile del servizio attesto che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza amministrativa.

Si dà atto che all'istruttoria e alla redazione materiale della presente ordinanza, limitatamente agli aspetti tecnici di competenza, ha provveduto il dipendente Geom. Riccardo CARLI, Categoria C, Servizio 3 – Lavori Pubblici, che svolge la sola funzione di Istruttore del Procedimento in oggetto.

Il Dirigente
Lorenzo Ricciarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.